



REPUBLICCA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI BARRA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 36 61/09
N. 121/09 E.G.

N. _____ Rep. _____
Data: 16/11/09
Oggetto: danni

Il Giudice di Pace dr. V. Paolo Galati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni

TRA

██████████ rappresentato e difeso per mandato a margine della citazione dall'avv.to Andrea Gaudino e presso lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla Via Aviglione nr. 74/c

- attore -

E

TELECOM ITALIA spa in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso per mandato in calce alla copia notificata della citazione dall'avv.to ██████████ e presso lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla Via ██████████

- convenuta -

CONCLUSIONI

L'attore concludeva per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.

La convenuta concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la Tim spa (oggi Telecom Italia spa) ed esponeva :

- di essere titolare dell'utenza telefonica recante il nr. ██████████
- che in data 02.08.2008 effettuava presso il Centro Tim ██████████ Telefonia di Acciaroli una ricarica di euro 30,00 giusta ricevuta nr. 03388;

-che l'accredito veniva effettuato dalla Tim solo in data 06.08.2008 e ciò nonostante l'attore avesse prontamente contattato il servizio clienti Tim al nr. 119 senza ricevere alcuna spiegazione in merito;

-che per tale motivo non aveva potuto usufruire della propria linea telefonica ma costretto ad acquistare schede telefoniche prepagate e utilizzare telefoni pubblici trovandosi in vacanza e lontano dal proprio domicilio;

-che per tali premesse chiedeva, dopo avere ritualmente esperito, senza esito, il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di telefonia, la condanna della convenuta al pagamento di una somma per il danno subito dal protrarsi del disservizio nella misura di euro 1000,00.

La Telecom Italia spa costituitasi in giudizio impugnava la domanda sollevando eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito e della quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.

Veniva ammessa ed espletata prova per testi e precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 16.02.2010.

Va dato atto che non si è potuto procedere al libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c. stante l'assenza delle parti.

La legittimazione, attiva e passiva, delle parti in causa risulta documentalmente provata.

L'eccezione di incompetenza per territorio è stata decisa con ordinanza di rigetto della stessa all'udienza di prima comparizione del 06.03.2009.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il teste escusso dall'attore ha confermato la circostanza del mancato accredito della ricarica effettuata in data 02.08.2008 e la impossibilità di utilizzare la propria linea di telefonia mobile da parte dell'attore e ciò fino alla data del 06.08.2008 allorquando veniva effettuato l'accredito e ciò nonostante la segnalazione del disservizio al servizio clienti Tim "119".

La carta servizi della Tim allegato A sotto la voce obiettivi di qualità prevede che il gestore si impegna a ricaricare il credito entro il termine di 10 minuti ed in caso di irregolarità si impegna a garantire i minori disagi ai clienti e ad informarli"

Nel caso di specie non risulta offerta alcuna prova che la Tim avesse provveduto ad informare preventivamente il cliente del disservizio né risulta offerta alcuna prova in ordine alla sussistenza di forza maggiore o caso fortuito tale da escludere la responsabilità del gestore in ordine al mancato accredito della ricarica effettuata avvenuta poi a distanza di quattro giorni e quindi oltre un tempo massimo di attesa e ben oltre l'obiettivo di qualità innanzi indicato.

All'attore va dunque riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi ex art. 1226 c.c., per mancato utilizzo della propria linea di telefonia mobile che ha impedito allo stesso di effettuare chiamate o di ricevere telefonate, nella misura di euro 250,00, somma che appare equa al caso di specie e al cui pagamento in suo favore va condannata la convenuta.

Sulla somma innanzi liquidata all'attualità decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese di giudizio, sostenute dall'attore, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accoglie la domanda e condanna la Telecom Italia spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 250,00 oltre interessi come in motivazione ed oltre al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 400,00 di cui euro 30,00 per spese, euro 200,00 per diritti, euro 170,00 per onorari oltre Iva, cpa e rimborso spese ex art. 14 D.M. 127/04 con attribuzione, ex art. 93 cpc, al difensore avv.to Andrea Gaudino.

La presente sentenza è esecutiva ope legis.

Così deciso in Napoli-Barra il 18.05.2010

IL GIUDICE DI PACE

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Depositato in Cancelleria
Oggi, 28 MAG 2010
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE ES

M. Cristina Filesa

